



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

prima sezione civile, composto dai Magistrati:

DR.SSA ANNA INTROINI - PRESIDENTE
DR. MARCO MANCINI - GIUDICE
DR. ALESSANDRO PETRONZI - GIUDICE REL. EST.

sciogliendo la riserva assunta a verbale d'udienza del 06.02.2017;
rilevato che la società Guerci s.r.l., con sede legale in Colverde (CO), Drezzo località Molinello, C.F./p. iva 02488810132, con decreto del 27.04.2016 veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo;
osservato che la proposta di concordato, in quanto strutturata attraverso il meccanismo dell'affitto di azienda finalizzato alla successiva cessione alla affittuaria, attraverso la individuazione di due soggetti interessati all'acquisto dei rispettivi rami di azienda, veniva dal Tribunale qualificato come concordato puramente liquidatorio, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale e dottrinario, diffusamente richiamato ed argomentato nell'originario decreto di ammissione alla procedura concorsuale;
ritenuto che, ad avviso del Collegio, l'originaria impostazione debba essere rivisitata in una prospettiva *de jure condendo*, che deve tenere in debita considerazione la intenzione del legislatore chiaramente rivelatrice di un netto *favor* nei confronti della continuità aziendale, anche in forma indiretta, che oggi si desume sintomaticamente dalla

N. 24/2015 Reg. C.P..

N. _____ Cron.

N. / Rep.

Oggetto: procedura di concordato preventivo: revoca ex art. 173 L.F..

recente approvazione alla Camera dei Deputati del c.d. disegno di legge Rordorf (disegno di legge C. 3671-bis-A) che, all'art. 2 del D.D.L. in maniera chiara e tranciante, prevede due principi cardine cui l'esercizio della delega dovrà attenersi:

al punto g): *"dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa"*;

al punto l) *"riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge"*;

considerato che in una prospettiva futura, sebbene allo stato non certa nella tempistica, perché non si conosce l'iter legislativo del DDL, ma comunque sufficientemente delineata ed abbozzata nei cardini fondamentali, l'orientamento giurisprudenziale e dottrinario restrittivo, cui il Collegio aveva inizialmente ritenuto di dare continuità, è destinato ad essere superato per espressa *voluntas legis*, la quale si è fatta portatrice di un concetto allargato di continuità aziendale, già postulato da una parte della giurisprudenza di merito, come ampiamente argomentato nell'originario decreto di ammissione alla procedura;

ritenuto che, proprio nella propria manifesta, e meritoria, preoccupazione del legislatore di sancire in termini di diritto positivo la compatibilità dell'affitto d'azienda con la continuità aziendale, quale

emerge dai chiari ed inequivocabili Principi Generali sopra menzionati, cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, alligna *a contrario*, la correttezza formale e sostanziale di tutte le argomentazioni che nell'attuale panorama normativo, ove l'art. 186 *bis* l.f. di certo non brilla per chiarezza, sono idonee a sostenere la teoria della incompatibilità dell'affitto di azienda finalizzato alla cessione con la continuità aziendale, di cui si è fatto ampio cenno nell'originario decreto di ammissione alla procedura concorsuale;

preso atto che lo stesso Commissario Giudiziale nella propria relazione evidenzia in maniera chiara che la alternativa fallimentare comporterebbe con grande probabilità un trattamento deteriore per i creditori chirografari rispetto alla procedura di concordato preventivo, che quindi, in una ottica di superamento dello stato di crisi, costituisce la alternativa preferibile;

evidenziato peraltro che la diversa qualificazione, come in continuità della proposta di concordato, determina la liberazione di risorse monetaria oggi in prededuzione (quali gli esborsi necessari per il compenso del liquidatore giudiziale) a tutto beneficio del ceto chirografario;

richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che la valutazione di ammissibilità che il Tribunale è chiamato a formulare è la medesima in tutte le fasi della procedura concordataria (ammissibilità, revoca, omologa), non risultando precluso un riesame in ciascuna delle citate fasi (arg. *ex pluribus*, Cass. Sez. Un. 1521/2013; Cass. 21901/2013);

ritenuto conclusivamente che *melius re perpensa*, è opinione del Tribunale quello di mutare, sulla scorta di tutte le superiori considerazioni, la primigenia valutazione sulla natura giuridica del concordato proposto, ritenendolo in continuità aziendale indiretta, e lasciando ai creditori affinché si esprimano sulla convenienza economica della proposta in seno all'adunanza dei creditori;

P. Q. M.

Il Tribunale così provvede:

- visto l'art. 173 l.f., conferma l'ammissione della società Guerci s.r.l., con sede legale in Colverde (CO), Drezzo località Molinello, C.F./p. iva 02488810132 alla procedura di concordato preventivo;
- ordina la convocazione dei creditori avanti al G.D. dott. Alessandro Petronzi al quarto piano del Palazzo di Giustizia (stanza 407) per l'udienza del **08.05.2017 alle ore 13.00;**
- fissa il termine di giorni 10 (dieci) per la comunicazione di questo provvedimento ai creditori stessi;
- rimette gli atti al Commissario Giudiziale affinché dia corso agli incomenti di cui all'art. 172 l.f.

Si comunichi alle parti, anche istanti il fallimento, ed al Commissario Giudiziale.

Como, 06.02.2017.

IL GIUDICE EST.

(dr. Alessandro Petronzi)

IL PRESIDENTE

(dr.ssa Anna Introini)

UFFICIO DEL CANCELLIERE
ANTONNETTA LIBERATORE